



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6906 del 2019,  
proposto da

Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, in persona del  
legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Amorosino, con  
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ciro Menotti, 24;

***contro***

Sistemi Sospensioni s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e  
difesa dagli avvocati Innocenzo Militerni, Massimo Militerni e Alberto Salmaso,  
con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Regione Basilicata, in persona del Presidente della Regione in carica, rappresentata  
e difesa dall'avvocato Valerio Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC  
tratta dai Registri di Giustizia;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione

Prima) n. 00571/2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e di Sistemi Sospensioni s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2021 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Sandro Amorosino, Alberto Salmaso e Valerio Di Giacomo, in collegamento da remoto e data la presenza degli avvocati Innocenzo Militerni e Massimo Militerni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con delibera del 7 febbraio 2018 n. 27 il Commissario straordinario del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza (da ora in avanti: il Consorzio) determinava le nuove tariffe del servizio di fornitura di acqua ad uso industriale e di collettamento e depurazione delle acque reflue degli impianti industriali localizzati nei Nuclei industriali della provincia di Potenza.

1.1. Sistemi sospensioni s.p.a. è una delle società con stabilimento produttivo localizzato nei predetti Nuclei industriali e, precisamente, in Melfi, zona industriale San Nicola; la società aveva sottoscritto, nel maggio 2017, due contratti con il Consorzio aventi ad oggetto, rispettivamente, la somministrazione di acqua ad uso industriale per la tariffa di €0,23/mc, e il collettamento e depurazione reflui alla tariffa di €0,21/mc.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata Sistemi sospensioni s.p.a. impugnava la delibera consortile sulla base di cinque motivi:

- con i primi due motivi, sosteneva il difetto di competenza del Consorzio in materia di determinazione delle tariffe idriche applicabili nell'ambito, per essere competente l'A.R.E.R.A. – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e il

gestore del sistema d'ambito;

- con il terzo motivo, in via subordinata, contestava il difetto di istruttoria per l'assenza della relazione di analisi sull'impatto economico, finanziario ed organizzativo, del parere del collegio dei revisori, del parere del comitato di indirizzo, nonché per mancata trasmissione dell'atto alla Giunta regionale in funzione di controllo di legittimità, e, infine, per mancata pubblicazione nel BUR regionale;

- con il quarto motivo, sosteneva l'illegittimità della delibera in quanto non adottata all'esito della prescritta attività di concertazione con le rappresentanze delle associazioni imprenditoriali;

- con il quinto motivo, sosteneva la violazione delle regole e dei principi in materia di determinazione delle tariffe idriche così come stabiliti dall'A.R.E.R.A. nella delibera n. 664 del 2015 e dall'E.g.r.i.b. - ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata nella determina n. 47 del 2017; in ogni caso a suo dire le tariffe erano state determinate illegittimamente sulla base di costi figurativi e non effettivi e con la previsione di ulteriori percentuali "cautelative" in aumento in dichiarata impossibilità di individuare con precisione i costi del servizio ed infine per aver riferito alle tariffe idriche anche costi e spese generali di gestione.

2.1. Nella resistenza del Consorzio, il giudice di primo grado, con la sentenza della sezione prima 2 luglio 2019, n. 571, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava la deliberazione impugnata.

Il tribunale riteneva fondato il primo motivo del ricorso: dagli articoli 141, comma 2, 147 e 149 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché dall' art. 2, comma 12, lettera e) l. 14 novembre 1995, n. 481, traeva convincimento nel senso che l'articolazione del regime tariffario in materia di servizio idrico fosse per volontà legislativa frutto dell'intervento di due soggetti: l'A.R.E.R.A. e gli enti di gestione dell'ambito e che, con specifico riferimento alla Regione Basilicata, la competenza alla determinazione delle tariffe idriche spettasse all' E.g.r.i.b., definito dalla stessa legge regionale istitutiva, 3 gennaio 2016 n. 1, all'art. 2, comma 2, lett. b),

responsabile del governo del servizio idrico integrato della regione (e, comunque, chiamato a svolgere le funzioni in precedenza attribuite alla conferenza interistituzionale idrica, già autorità d'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 63, nonché quelle previste per l'ente di governo dell'ambito dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152).

Respingeva, poi, la tesi del Consorzio secondo cui la predetta disciplina legislativa non avrebbe potuto trovare applicazione con riferimento alle acque ad uso industriale; a tal riguardo, richiama l'art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 per il quale “ *le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato*”, aggiungendo che l'articolo 172, comma 6, del medesimo decreto legislativo prescrive il trasferimento in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriali, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione.

Allo stesso modo, riteneva l'articolo 31 della l. reg. n. 18 del 2010 irrilevante in quanto non riferito al servizio idrico, ma ai servizi consortili di manutenzione e gestione dell'utilizzo da parte di terzi di opere o impianti consortili, ovvero alla prestazione di servizi specifici, anche a domanda individuale.

3. Propone appello il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza; si è costituita la Regione Basilicata, che ha concluso per l'accoglimento dell'appello, e Sistemi sospensioni s.p.a. che ne ha chiesto il rigetto.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm., cui sono seguite rituali repliche.

All'udienza del 22 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Con unico articolato motivo il Consorzio contesta la sentenza di primo grado per “*erronea e falsa applicazione delle disposizioni del d.lgs. n- 152/2006 - codice*

*dell'ambiente- omessa applicazione delle norme statali e regionali in materia di funzioni dei consorzi di S.I. - omessa considerazione della realtà amministrativa”.*

1.1. Preliminarmente l'appellante rammenta che i consorzi per lo sviluppo industriale sono enti pubblici economici con potestà di pianificazione territoriale e di espropriazione delle aree per la successiva cessione alle imprese insediate nei nuclei di sviluppo, cui prestano, sulla base di specifici contratti, servizi stradali, logistici, idrici, energetici ed ambientali utilizzando i propri impianti a rete, nonché, per quanto di interesse al presente giudizio, il servizio di fornitura e depurazione delle *acque industriali* mediante propri depuratori.

Aggiunge, poi, che i costi di tutti i servizi sono a carico dei beneficiari poiché l'attività del consorzio è svolta in modo imprenditoriale, con criteri di economicità e secondo il principio dell'autosufficienza finanziaria.

1.2. Richiama, poi, le disposizioni della l. reg. 5 febbraio 2010, n. 18 che, dettando le misure di riassetto e risanamento dei due consorzi industriali presenti nel territorio regionale, ha assegnato, all'art. 11, comma 1, lett. b) ai consorzi il compito della “*determinazione*” e “*riscossione*” dei corrispettivi dovuti dai soggetti insediati nelle aree industriali per l'attività di gestione e manutenzione, come pure delle “*tariffe*” dovute dai terzi a fronte dell'utilizzo di opere o impianti consortili o della prestazioni di servizi, e, all'art. 21, comma 1, lett. e) disposto che l'amministratore unico dei consorzi (ovvero, in mancanza, il commissario straordinario di nomina regionale) provveda all'approvazione dei regolamenti “*sulla determinazione dei corrispettivi e delle tariffe dovuti a fronte di tali servizi*”.

1.3. Alla luce del quadro normativo tracciato, il Consorzio giudica la sentenza di primo grado errata:

a) per aver male interpretato l'art. 141 del codice dell'ambiente che tiene distinto il regime regolatorio delle acque *ad uso industriale* da quello previsto per le acque *ad uso civile*, salvo il caso, espressamente previsto dal secondo comma, che entrambe le acque siano “*gestite nell'ambito del servizio idrico integrato*”, condizione da escludere fino a quando l'adduzione, la fornitura e la depurazione delle acque per

gli stabilimenti industriali sia gestita dai consorzi, come peraltro, previsto dall'art. 36, comma 5, l. 1991 n. 371 e dalla richiamata legislazione regionale, ovvero non venga adottato il d.P.C.M. previsto dall'art. 172, comma 6, del codice dell'ambiente per il trasferimento in concessione al gestore del servizio idrico integrato dell'A.t.o. degli impianti di acquedotto, fognature e depurazione gestiti dai consorzi;

b) per aver omesso qualsiasi riferimento alle disposizioni della legge regionale in materia di risanamento dei consorzi che, all'art. 7, comma 1, prevedono che siano demandati al gestore del servizio nell'A.t.o. la gestione delle reti e degli impianti, ma solo ove funzionali all'uso civile della risorsa idrica, e, all'art. 27, la competenza della Giunta, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, all'individuazione della titolarità degli impianti gestiti dai consorzi, stabilendo, con propria deliberazione, i termini per i decreti di trasferimento al soggetto individuato quale titolare;

c) per non aver tenuto conto del fatto che i predetti decreti di trasferimento non erano mai stati adottati, per cui gli impianti erano rimasti nella titolarità del Consorzio e che questi – utilizzando i propri impianti – aveva continuato (e continua) ad erogare i servizi di fornitura e di depurazione delle acque *ad uso industriale* alle imprese localizzate nei suoi nuclei di sviluppo industriale, sostenendo costi che per legge non può accollarsi, come dimostrato anche dalla convenzione tra l'E.g.r.i.b. e l'acquedotto lucano in cui l'acqua ad uso industriale è espressamente posta fuori dalle attività idriche rientranti nel servizio idrico integrato.

La conclusione del ragionamento dell'appellante è che nell'ordinamento amministrativo regionale la competenza, anche alla determinazione delle tariffe, sia ripartita tra i consorzi di sviluppo industriale quanto alle reti e agli impianti prevalentemente o esclusivamente attinenti ad usi industriali dell'acqua e l'E.g.r.i.b. quanto alla gestione dei servizi idrici relativi agli usi prevalentemente civili.

2. L'appello è fondato.

2.1. E' posta la questione dell'individuazione del soggetto pubblico competente alla determinazione delle tariffe per i servizi di gestione e depurazione delle acque ad uso industriale garantiti dal Consorzio per lo sviluppo industriale nella Regione Basilicata alle imprese aventi sedi operative nei nuclei (o nelle aree) di sviluppo.

2.2. Occorre principiare l'analisi dall'art. 2, l. 14 novembre 1995, n. 481 (*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*), che, elencando le funzioni delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, al comma 12, lett. e), prevede che l'autorità “*stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17,18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente*”.

Il dato normativo primario è integrato dall'art. 3 (*Individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*) d.P.C.M. 20 luglio 2012, il quale chiaramente specifica che l'A.R.E.R.A. è chiamata a svolgere la funzione di approvazione delle tariffe relativamente al solo servizio idrico integrato, come pure per ciascuno dei singoli servizi che lo compongono “*compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali*” che siano

proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 d.lgs. 6 aprile 2006, n. 152.

2.3. Occorre, dunque, aver riguardo alla composizione del servizio idrico integrato come stabilita dall'art. 141 (*Ambito di applicazione*) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Codice dell'ambiente*) a mente del quale: *“Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civili di fognatura e depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato”*.

La disposizione citata va interpretata nel senso che, di regola, il servizio idrico integrato è costituito dai diversi servizi riferiti ad acqua *ad uso civile*, salvo il caso in cui siano gestiti nell'ambito del servizio idrico integrato anche le acque *ad uso industriale*.

2.4. Uno dei casi in cui quest'ultima situazione può verificarsi è proprio quella dei Consorzi per lo sviluppo industriale: l'art. 172 (*Gestioni esistenti*), comma 6, del medesimo decreto legislativo prevede, infatti, che: *“Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.”*; come rammentato dall'appellante, tuttavia, il piano per il trasferimento degli impianti dai consorzi al gestore del servizio idrico integrato

dell'A.t.o. non è mai stato approvato, per cui non si è mai verificata la condizione prevista dalla legge affinché anche l'acqua ad uso industriale trattata dai consorzi di sviluppo industriale sia gestita nell'ambito del servizio idrico integrato.

2.5. Per il ragionamento svolto va, dunque, escluso che l'A.R.E.R.A. sia titolare della funzione di approvazione delle tariffe per i servizi di gestione dell'acqua ad uso industriale resi dal Consorzio appellante alle imprese con sede operativa nel nucleo industriale.

2.6. Il soggetto fornito di competenza alla determinazione delle predette tariffe va, dunque, individuato sulla base della legislazione regionale.

A tal fine viene in rilievo l'art. 11 (*Compiti*) della l. reg. Basilicata 5 febbraio 2010, n. 18 (*Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo sviluppo*) che, alla lett. b) assegna ai Consorzi, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, la competenza "*alla determinazione ed alla riscossione sia dei corrispettivi dovuti dai soggetti insediati nelle aree industriali a fronte dell'attività di gestione e di manutenzione, sia delle tariffe dovute dai terzi a fronte dell'utilizzo di opere o impianti consortili ovvero della prestazione di servizi*" e l'art. 21 (*Regolamenti*) lett. e), per il quale il consiglio di amministrazione del consorzio approva i regolamenti "*sulla determinazione dei corrispettivi e delle tariffe dovute a fronte di tali servizi*", vale a dire i "*servizi consortili*".

Anche la legge regionale, al pari dell'art. 172, comma 6, del codice dell'ambiente, prevede, all'art. 7, che la gestione delle reti e degli impianti idrici ubicati nelle aree industriali – tra le quali nulla consente di escludere quelle riferibili ai consorzi – sia demandata al gestore del servizio nell'A.t.o. della Basilicata, così prefigurando una situazione di gestione unica delle acque civili e di quelle industriali all'interno del servizio idrico integrato, ma anche questa disposizione richiede l'adozione di provvedimenti amministrativi a carico della Giunta regionale che a tanto diano seguito nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore (e dopo aver concluso un'intesa con l'Autorità d'ambito), i quali, tuttavia, fino a questo momento non sono stati adottati.

Completa il quadro normativo regionale l'art. 1 (*Finalità*), comma 2, lett. b) l. reg. 8 gennaio 2016, n.1, legge istitutiva dell'E.g.r.i.b., che, pur assegnando all'ente la "*responsabilità del governo*" della "*risorsa acqua ad uso civile e industriale*" specifica che è tenuto ad esercitare i suoi poteri "*nel rispetto delle competenze ed attribuzioni spettanti per legge ad altri soggetti*".

In definitiva, la legislazione regionale, per le disposizioni prima richiamate vigenti al momento in cui la delibera impugnata era assunta, attribuiva ai consorzi per lo sviluppo industriale la competenza alla determinazione sia dei corrispettivi che delle tariffe dovuti per la prestazioni dei servizi nelle aree industriali, ivi compresi i servizi relativi alla gestione dell'acqua ad uso industriale.

2.7. La recente entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2021, n. 7, che dispone la liquidazione del Consorzi di sviluppo industriale di Potenza, e il trasferimento di tutte le sue competenze "*in materia di gestione e manutenzione delle aree industriali della Provincia di Potenza*" ad una società per azioni denominata Società aree produttive industriali Basilicata s.p.a., conferma la ricostruzione del quadro normativo precedentemente esposta.

L'art. 4, infatti, elenca l'oggetto sociale della società e alla lett. d) fa riferimento proprio alla "*determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dai soggetti insediati nelle aree industriali a fronte dell'utilizzo o dell'attività di gestione e manutenzione di opere o impianti di competenza o proprietà dell'API-Bas S.p.A., ovvero della prestazione di servizi, entro i limiti consentiti dal decreto legislativo n. 175 del 2016*".

Se ne trae, allora, che fino alla costituzione della società per azioni (che l'art. 1 fissa in trenta giorni dall'entrata in vigore della legge con deliberazione di Giunta regionale), i Consorzi continueranno ad esercitare la funzione di determinazione delle tariffe, come, pertanto, correttamente avvenuto con la delibera impugnata nel presente giudizio.

2.8. La società appellata, per il caso di accoglimento del motivo d'appello, ha

proposto eccezione di illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge regionale Basilicata n. 19 del 2017 se interpretate nel senso di attribuire ai consorzi di sviluppo industriale il potere di determinare le tariffe dei servizi idrici relative agli ambiti territoriali; rammenta, al riguardo, che la Corte costituzionale, in precedente pronuncia, ha già rilevato l'illegittimità costituzionale di analoga normativa della Regione Abruzzo per violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato, rientrando la determinazione delle tariffe idriche nella materia della tutela della concorrenza e dell'ambiente, appartenente alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) e s) della Costituzione.

Inoltre, la società appellata ritiene la normativa regionale in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione per irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra i consorzi lucani e tutti gli altri consorzi presenti sul territorio italiano nonché con l'articolo 41 per indebita incidenza sulla libertà di iniziativa economica delle imprese insediate all'interno degli ambiti consortili ed alterazione della concorrenza su base nazionale.

2.9. L'eccezione proposta dalla società appellata è infondata: la Corte costituzionale ha effettivamente riconosciuto, da ultimo con la sentenza 12 aprile 2014, n. 67, che la regolamentazione delle modalità di determinazione delle tariffe idriche rientra nella potestà normativa esclusiva dello Stato in quanto riconducibile alla materia della tutela della concorrenza e dell'ambiente, ma lo ha fatto relativamente al settore del servizio idrico integrato, laddove, invece, come in precedenza esposto, la delibera impugnata riguarda la determinazione delle tariffe per servizi che, in quanto attinenti *agli usi industriali* dell'acqua, si pongono al di fuori dal servizio idrico integrato.

La stessa Corte costituzionale, del resto, nel parallelo, e per certi versi omogeneo, settore dei *distretti industriali*, ha avuto modo di chiarire, con la sentenza 11 maggio 2007, n. 165, che la normativa in questione, in quanto volte a realizzare un'azione a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo, incide in una molteplicità di materie, alcune attribuite alla competenza, concorrente (governo del

territorio) o residuale (in particolare, il commercio, l'industria e l'artigianato), delle Regioni e che è consentito allo Stato di intervenire a disciplinare la materia ma esclusivamente in seguito ad una "chiamata in sussidiarietà", acquisendo per via legislativa funzioni di indirizzo e coordinamento.

Riconosciuta la legittimità dell'intervento regionale in materia, va esclusa ogni possibile ingiustificata disparità di trattamento tra i vari consorzi operanti sul territorio italiano, essendo anzi, fisiologico che l'entità dei corrispettivi e delle tariffe previste sia correlata alle specificità del territorio in cui sono collocati gli impianti idrici. Tale considerazione porta ad escludere anche il possibile contrasto con l'art. 41 Cost., peraltro genericamente prospettato dall'appellata.

2.10. In conclusione, alla luce del quadro normativo esposto può ritenersi che spettasse al Consorzio il potere di aggiornamento dei corrispettivi e delle tariffe dovuti per i servizi relativi all'uso industriale dell'acqua dalle imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale.

3. Vanno ora esaminati i motivi del ricorso introduttivo riproposti dalla società appellata ai sensi dell'art. 101 comma 2, cod. proc. amm. in quanto non esaminati dal giudice di primo grado.

3.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta *"violazione e falsa applicazione della delibera n. 664 del 28 dicembre 2015 dell'A.E.E.G.S.I. (oggi ARERA) - eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti"*; a suo parere il Consorzio rientrerebbe tra i soggetti ai quali, per effetto delle disposizioni della delibera citata, sarebbe preclusa la facoltà di provvedere all'aggiornamento delle tariffe per il servizio idrico.

In particolare, la ricorrente fa riferimento all'articolo 10.1 della delibera nella parte in cui stabilisce che: *"ove non interessati da procedure di affidamento già avviate dall'ente di governo dell'ambito ai sensi delle norme in vigore, sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori diversi dal gestore d'ambito, cessati ex lege, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina*

*pro tempore vigente in violazione di quanto previsto dall' articolo 172 del d.lgs. 152/06, come individuati tramite di cognizione svolta dagli enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti e trasmessa all'Autorità*”; richiama, altresì, le ulteriori ipotesi, in cui è escluso il potere di aggiornamento tariffario, della mancata adozione della carta dei servizi entro il 31 gennaio 2018, della mancata attestazione di essersi dotato delle procedure per l' adempimento degli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo.

3.1.1. Il motivo è infondato.

Anche a voler ammettere che la delibera dell'Autorità possa trovare applicazione generalizzata per il settore idrico, e quindi anche oltre i limiti della gestione del servizio idrico integrato, appare errata la lettura che la ricorrente dà delle disposizioni richiamate: non sono ivi disciplinati casi di esclusione del potere di aggiornamento della tariffa – limite che potrebbe essere fissato solo dalla norma primaria – ma fattispecie in cui, per ragioni soggettive o oggettive, l'aggiornamento tariffario disposto dalla stessa autorità non possa trovare applicazione.

3.2. Con il secondo motivo riproposto in via subordinata è censurata la delibera consortile per *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 l. r. Basilicata n. 18/2010 - eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti - violazione del giusto procedimento; violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 dello statuto del Consorzio”*: l'art. 21 citato prevede una serie di adempimenti procedurali preliminari nessuno dei quali, sostiene la ricorrente, è stato rispettato dal Consorzio prima di adottare la delibera impugnata.

3.2.1. Il motivo è infondato.

Le attività prodromiche cui fa riferimento la ricorrente sono imposte nel caso di approvazione del regolamento sulla determinazione dei corrispettivi e delle tariffe dovute a fronte dei servizi consortili (del quale, appunto, si occupa l'art. 21 l. reg. n. 18 del 2010), mentre nel caso in esame il Consorzio ha adottato un atto diverso, la delibera di revisione delle tariffe, cui non può estendersi la disciplina procedimentale specificamente dettata dal legislatore regionale per gli atti

regolamentari.

3.3. Con altro motivo, la delibera consortile è contestata per *“Violazione della delibera della G. R. Basilicata n. 879/2017 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento”* per mancanza di previa concertazione con le rappresentanze delle associazioni imprenditoriali imposta dalla delibera regionale citata quale presupposto per l’aggiornamento delle tariffe.

3.3.1. Il motivo è infondato.

Come dato atto nelle premesse della delibera impugnata, il Consorzio ha adempiuto alle prescrizioni della delibera giuntale, attivando tavoli di concertazione e confronto con Confindustria Basilicata e Confapi Potenza per illustrare il quadro complessivo delle azioni intraprese per il risanamento dell’Ente e, in particolare, le proposte di modifica del regime tariffario.

L’ulteriore contestazione della ricorrente, che preso atto di quanto sopra, lamenta la genericità delle indicazioni, per assenza di verbale e di documento formale, non valgono a mettere in dubbio che il Consorzio abbia adempiuto al suo onere informativo.

3.4. Con ultimo motivo di ricorso la delibera è contestata per: *“violazione e falsa applicazione della delibera n. 664 del 28 dicembre 2015 dell’A.E.E.G.S.I. (oggi ARERA) - eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti – violazione e mancata applicazione del “metodo tariffario idrico” per il secondo periodo regolatorio 2016 – 2019. Violazione e falsa applicazione della determina n. 47/2017 dell’Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti”*: il Consorzio avrebbe immotivatamente disatteso le indicazioni sulle modalità di aggiornamento fornite dall’Autorità nazionale nella determina del 28 dicembre 2015, n. 664 e dall’E.g.r.i.f. nella determina n. 47/2017 i quali prevedevano che la determinazione avvenisse applicando moltiplicatori con a base la misura della tariffa applicata per l’anno 2015, con lievissimi aumenti sull’importo e, comunque, distinguendo tra una

componente fissa ed una variabile.

Lamenta, poi, che le tabelle di calcolo delle due tariffe (rispettivamente per il servizio di fornitura di acqua ad uso industriale e per il servizio di collettamento e depurazione reflui) recano dati non certi, né effettivi e, comunque, che non è dato comprendere quali servizi intendano remunerare.

Da ultimo, giudica assolutamente illegittima ed erronea la maggiorazione “cautelativa” all’importo tariffario “base” fissata nel 12% per la somministrazione acqua ad uso industriale e nel 10% per la depurazione reflui.

3.4.1. Il motivo è infondato.

Il ragionamento posto a base del motivo – la vincolatività per il Consorzio delle prescrizioni contenute negli atti regolamentari dell’A.R.E.R.A. e di E.g.ri.f. – non è condivisibile: alla luce del quadro normativo in precedenza delineato, nell’esercizio del suo potere di aggiornamento tariffario il Consorzio è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute in atti regolamentari che esso stesso ha precedentemente adottato di concerto con la Giunta regionale.

Quanto alle voci contenute nelle tabelle di calcolo esse indicano chiaramente i costi del servizio che sono diretti a remunerare (e così, ad es., il “consumo di energia”, il “costo personale” e via di seguito).

È vero, invece, che il Consorzio ha disposto una maggiorazione in percentuale della tariffa per come individuata sommando le voci di costo; tuttavia, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa in altre controversie attinenti all’aggiornamento di tariffe (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 dicembre 2020, n. 8300), le decisioni dell’autorità competente hanno carattere discrezionale e *“l’onere di motivazione risulta comunque soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte, senza necessità di una puntuale motivazione”*.

Nel caso di specie è spiegata la ragione dell’applicazione di una maggiorazione percentuale applicata alla tariffa determinata sulla base della somma dei costi del servizio: quanto alla tariffa per la fornitura di acqua l’aumento percentuale (peraltro limitato al 12%) è stato giustificato per la *“possibile variabilità delle stime condotte*

*e dei costi energetici effettivamente sostenuti”*, mentre quanto alla tariffa per il servizio di depurazione reflui, per la *“parziale copertura dei costi relativi a volumi trattati e non fatturati”*, in coerenza con quanto esposto nella motivazione della delibera circa l’esistenza di una *“non trascurabile differenza – prossima al 30% - tra i volumi di reflui effettivamente depurati negli impianti consortili e le quantità fatturate e fatturabili in quanto conturizzate”*.

Precisato che le scelte discrezionali dell’autorità vanno censurate in sede giurisdizionale per gli effetti che esse producono, ossia se danno luogo ad effetti discriminatori, irragionevoli o non proporzionati per i destinatari, può ritenersi che le maggiorazioni percentuali stabilite dal Consorzio, non particolarmente gravose, siano adeguatamente motivate ed in grado di assicurare una giusta remunerazione per il servizio che non risulta sproporzionata per i destinatari dello stesso.

3.5. In conclusione, la sentenza di primo grado va integralmente riformata con la reiezione del ricorso introduttivo del giudizio proposto da Sistemi sospensioni s.p.a..

4. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il Consorzio e la Sistemi sospensioni s.p.a., mentre possono essere compensate con la Regione Basilicata che si è associata nella memoria difensiva depositata in giudizio all’appello proposto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 571/2019, respinge il ricorso di primo grado di Sistema sospensioni s.p.a..

Condanna Sistema sospensioni s.p.a. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €8.000,00 oltre accessori e spese di legge, a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale per la Provincia di Potenza; compensa le spese del doppio grado con la Regione Basilicata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2021 tenuta con la modalità di cui all'art. 4, primo comma, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 cui rinvia l'art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore

Stefano Fantini, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Federico Di Matteo**

**IL PRESIDENTE**  
**Luciano Barra Caracciolo**

**IL SEGRETARIO**